

PROT 20012 DEL 14/11/2020



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

ORIGINALE

Ordinanza N. **381**

In data **14/11/2020**

OGGETTO: Emergenza Covid-19. ESECUZIONE DI TEST FINALIZZATI A RILEVAMENTO DELL'INFEZIONE DA SARSCOV-2 PRESSO STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:
 - all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
- all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Preso atto che:

- con Decreto legge 30 luglio 2020 n.83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020), i termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati prorogati al 15 ottobre 2020;

- con l'art.1 comma 1 lett.a) del Decreto legge 7 ottobre 2020, n.125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (G.U. nr.248 del 7-10-2020), sono state apportate modifiche all'articolo 1 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogando lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Preso altresì atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nel nostro territorio richiede una soglia di attenzione molto elevata e un monitoraggio costante;

Dato atto che per fronteggiare al meglio la seconda ondata di contagi a livello regionale e, in particolare, nel nostro territorio, è stato costituito l'Ufficio Covid per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale, per creare un database comunale nel quale inserire i soggetti positivi, quelli in quarantena, i contatti e i recapiti, le date di esecuzione degli esami diagnostici/test, in maniera da avere un quadro costantemente aggiornato e comunicare poi con l'USCA territoriale, per fungere da riferimento per la

stessa Unità di Crisi della Prefettura di Reggio Calabria, per il Dipartimento di prevenzione dell'ASP;

Considerato che:

- il numero esponenziale di contagi e, conseguentemente, di persone che hanno avuto contatti con soggetti positivi, ha portato una moltitudine di cittadini a recarsi presso strutture sanitarie private accreditate per l'esecuzione di test diagnostici i cui risultati, ove positivi circa la presenza del virus Sars-Cov-2, devono poi essere riscontrati dall'ASP attraverso i Dipartimenti di Prevenzione e le USCA territoriali per ottenere la conferma;
- come evidenziato nelle circolari del Ministero della Salute i test attualmente disponibili per rilevare l'infezione da SARSCoV-2 sono i seguenti: 1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR); 2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici); 3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi). Tali test rilevano l'avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un'infezione in atto;
- i risultati di tutti i test, con esito positivo, devono essere comunicati all'Autorità Sanitaria ed il Dipartimento dell'ASP affinché si attivino per l'esecuzione del test molecolare di riscontro;

Preso atto che:

- non sempre ciò accade e/o non sempre accade in maniera tempestiva e il Sindaco, che è Autorità Sanitaria locale competente ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di tutela della salute pubblica, non viene posto nelle condizioni di adottare provvedimenti cautelari con la dovuta celerità;
- in tal senso la denuncia rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per la sorveglianza delle malattie infettive insorgenti sul territorio, permettendo l'adozione di misure di profilassi e controllo tese ad impedire la loro diffusione in una popolazione suscettibile. È per tale motivo che il T.U.L.S. sottolinea con forza che "il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, ha l'obbligo di notificarla all'autorità competente", intendendo in tal senso anche le strutture sanitarie private (art.254 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie);
- allo stesso modo il cittadino che, appurata la positività al test dalla struttura privata, non si colloca in isolamento fiduciario e non informa il suo medico curante né l'Autorità Sanitaria competente al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure e, col suo comportamento, pregiudica la salute pubblica, può commettere il reato grave p. e p. dall'art.438 c.p.;

Ritenuto quindi di adottare un provvedimento che tuteli la salute pubblica e consenta di operare un immediato isolamento dei soggetti suddetti ed il relativo tracciamento dei contatti;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

ORDINA

Alle strutture sanitarie private, ai medici di famiglia e alle associazioni/organizzazioni operanti sul territorio comunale, in caso di esecuzione di esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2 quali: 1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR); 2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici); 3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi), laddove emerga un caso di positività, fermo restando il dovere di comunicare l'esito al SISP dell'ASP territorialmente competente, che dovranno comunicare tempestivamente l'esito a questa Autorità Sanitaria locale tramite l'Ufficio Covid comunale servendosi dell'indirizzo di posta elettronica **ufficiocovid@comune.bagnaracalabra.rc.it** oppure in caso di PEC all'indirizzo **protocollo@pec.comunebagnara.it**;

I cittadini residenti e/o domiciliati nel Comune di Bagnara Calabria che si rechino presso strutture sanitarie private per eseguire esami atti a rilevare l'infezione da SARSCoV-2, in caso di accertata positività, dovranno collocarsi immediatamente in isolamento fiduciario ed informare tempestivamente dell'esito questa Autorità Sanitaria locale tramite L'ufficio covid comunale al numero telefonico **0966/372848** o a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica **ufficiocovid@comune.bagnaracalabra.rc.it**.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata contestualmente alla Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute, alla Prefettura di Reggio Calabria, all'Unità di Crisi comunale, alle FF.OO. per l'esecuzione e l'osservanza e notificata alle strutture sanitarie private.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato previste dall'art.438 c.p., comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Dalla Sede Municipale li 14/11/2020

Il Vicesindaco

P.I. Mario Romeo



